



## COMUNE DI PONTEPASSIO

Provincia di Imperia;

REP. 884 del 27-01-2016

### CONTRATTO DEL SERVIZIO PARCHEGGIO PIAZZA V. EMANUELE II

L'anno **2016**, il giorno **ventisette** del mese di **gennaio** in Pontedassio, in una sala del Palazzo Comunale

TRA

il Comune di Pontedassio, Piazza V. Emanuele 2, nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Pontedassio, **Geom. Franco Ardissoni**, in esecuzione della propria **Deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 27/01/2016**, immediatamente eseguibile, di seguito per brevità detto COMUNE

E

la società Imperia Servizi S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante, **dott. Giancarlo Patti**, nato a Sanremo in data 24-06-1967 e residente a Imperia in Via delle Querce 5, C.F. PTTGCR67H24I138O di seguito per brevità detta SOCIETÀ

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

##### ARTICOLO 1 Oggetto

Il COMUNE affida alla SOCIETÀ servizi relativi alla gestione della sosta regolamentata a pagamento sulla struttura di parcheggio ubicata in Pontedassio in Piazza Vittorio Emanuele II 1° piano seminterrato e n. 7 posti sul piazzale.

##### ARTICOLO 2 Natura del rapporto

1. La SOCIETÀ eserciterà le attività di cui all'articolo 1 in nome proprio. Al riguardo, si dà atto che il rapporto costituito tra il COMUNE e la SOCIETÀ si conforma al disposto dell'articolo 113 e seguenti del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 modificati dall'art. 35 della Legge 448/01 anche in connessione con il disposto dell'articolo 17 comma 132 della Legge 15/5/1997 n. 127;

2. Il COMUNE, agendo la SOCIETÀ sempre ed esclusivamente in nome proprio e sotto la propria responsabilità, non sarà in alcun caso e ad alcun titolo responsabile delle conseguenze degli atti compiuti e dei comportamenti tenuti dalla SOCIETÀ, attraverso i propri organi amministrativi, procuratori, dipendenti ed incaricati, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1. Resta quindi esclusa qualsiasi responsabilità del COMUNE nei confronti di terzi, comprese le altre autorità, in dipendenza di atti, rapporti, fatti e comportamenti, comunque relativi alle suddette attività. La SOCIETÀ si obbliga in ogni caso a manlevare

ed a tenere indenne il COMUNE da eventuali diritti, azioni o pretese di terzi, incluse altre autorità amministrative.

3. L'attività di cui all'art. 1 non può essere interrotta, né sospesa, salvo comprovate esigenze di servizio o cause di forza maggiore e in questo caso deve essere ripristinata al più presto.

### **ARTICOLO 3 Durata del rapporto**

1. Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dal 01/01/2016.
2. La durata del contratto potrà essere prorogata dal COMUNE, con proprio provvedimento discrezionale, alle stesse condizioni, per ulteriori sei mesi. Il provvedimento di proroga dovrà adottarsi almeno 1 (uno) mese prima della scadenza del contratto medesimo. Le parti potranno, d'intesa, stabilire un periodo di proroga più ampio, od un nuovo termine, alle stesse od a diverse condizioni.
3. Nessun compenso od indennizzo sarà dovuto dal COMUNE alla SOCIETA', nel caso in cui sopravvenuti provvedimenti normativi od amministrativi dovessero determinare, automaticamente o per il tramite di provvedimenti comunali a contenuto vincolato, la cessazione delle attività di cui all'articolo 1 o, comunque, l'inefficacia del contratto.

### **ARTICOLO 4 Divieto di cessione**

La SOCIETA', salvo quanto disposto in ordine alle attività accessorie di cui al successivo articolo 14 non potrà cedere ad altri, né direttamente, né indirettamente, né totalmente, né parzialmente, i rapporti derivanti dal presente contratto e/o le facoltà, di qualsiasi natura e tipo, che direttamente od indirettamente discendono da esso.

### **ARTICOLO 5 Modalità di gestione**

1. La SOCIETA', nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, oltre a rispettare le clausole del contratto e ad agire nel rispetto degli obiettivi e delle linee guida e degli standard qualitativi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, dovrà operare nella più scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni normative, anche sopravvenute, nonché delle disposizioni di ogni autorità amministrativa competente - inclusa quella comunale - comunque applicabili alle attività stesse.
2. La SOCIETA' dovrà mantenere, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecniche, in condizioni di perfetta efficienza e sicurezza gli impianti, le attrezzature e le dotazioni comunali a lei affidate con apposito verbale sottoscritto dalle parti e le attrezzature e da lei installate per l'espletamento del servizio per meglio soddisfare le esigenze della Clientela.
3. La SOCIETA' si impegna ad applicare al personale impiegato nell'esercizio del servizio in oggetto il corrispondente contratto collettivo di lavoro.
4. La SOCIETA' dovrà munire il personale di idoneo contrassegno di identificazione ed esigere dallo stesso un contegno irreprerensibile verso la Clientela e l'uso delle divise in dotazione alla data dell'assunzione della gestione, o di quelle che verranno adottate.
5. La SOCIETA' dovrà acquisire tutti i titoli amministrativi eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, anche se stabiliti in forza di disposizioni normative sopravvenute.

### **ARTICOLO 6 Canone**

Per la concessione della gestione dei servizi di cui all'art. 1 la SOCIETÀ dovrà corrispondere al COMUNE, con periodicità trimestrale, il 20% (venti per cento) delle somme riscosse nell'ambito delle aree in concessione citate all'art.1.

## **ARTICOLO 7** **Oneri ed adempimenti fiscali**

La SOCIETA' è obbligata a provvedere ai relativi versamenti nonché a tutte le denunce fiscali ed a risponderne in caso di inadempienza.

## **ARTICOLO 8** **Tariffe**

Le tariffe relative all'attività di cui all'art. I, verranno stabilite dalla Giunta Comunale, anche su motivata richiesta della SOCIETA', e dovranno garantire l'equilibrio economico di bilancio.

## **ARTICOLO 9** **Vigilanza del COMUNE**

Il COMUNE ha la facoltà, oltre a quanto già disposto dalle leggi vigenti, di fare ispezionare in ogni momento gli impianti e di verificarne il funzionamento da propri incaricati i quali non potranno comunque interferire nella gestione ma, ove ritenessero di sollevare rilievi, dovranno relazionare per iscritto al COMUNE inviandone contestualmente copia alla SOCIETA'.

## **ARTICOLO 10** **Sanzioni e risoluzione del contratto**

Il COMUNE avrà il diritto alla revoca del contratto:

1. in caso di ripetute e gravi defezioni gestionali;
2. in caso di interruzione, anche parziale del servizio, per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa e/o dolo della SOCIETA' ;
3. nel caso in cui, con motivata deliberazione, l'organo Comunale competente deliberasse di ricorrere a diversa forma di gestione.

## **ARTICOLO 11** **Riconsegna delle aree di parcheggio**

Al termine della concessione il parcheggio e le aree a sosta controllata dovranno essere riconsegnate in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

Eventuali opere, installate a spese della SOCIETA' che l'Amministrazione Comunale riterrà utile acquisire saranno valutate in contraddittorio fra le parti ed il relativo importo così calcolato verrà corrisposto alla SOCIETA'.

## **ARTICOLO 12** **Controversie tra le parti**

1. Qualora insorgano tra le parti contestazioni nell'interpretazione del Contratto, ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto: le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisse, al fine di evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, le parti si obbligano a nominare una Commissione non remunerata di prima istanza per la conciliazione, così composta:

- un rappresentante nominato dal Comune;
- un rappresentante nominato dalla SOCIETA' ;
- un esperto nominato di comune accordo dalle parti.

Le parti si obbligano a rimettere alle deliberazioni della Commissione qualsiasi tipo di controversia sull'interpretazione o applicazione del Contratto.

2 Il Contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di conciliazione; nessuna prestazione dell'una all'altra parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.

3 In caso di fallimento del tentativo di conciliazione le controversie relative al contenuto del presente contratto saranno di competenza del foro di Imperia.

### **ARTICOLO 13** **Disposizioni finali e transitorie**


Le spese di registro, di bollo e le altre eventuali inerenti, comprese soprattasse e sanzioni e comunque relative al presente contratto saranno interamente a carico definitivo della parte che, non conformandosi a quanto in essa contenuto e previsto, darà causa alla sua utilizzazione ed alla sua eventuale produzione in giudizio.

Si applicano, in quanto compatibili con le clausole che precedono, il Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.e.i.

Il presente contratto ha efficacia dall' **01/01/2016**.

Il Sindaco

Gebm. Franco Ardissoni



Il Rappresentante Legale

Dott. Patti Giancarlo

